



**CITTÀ DI RAGUSA**

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

**STAFF SEGRETARIO GENERALE- Avv. Serafina Buarnè**

**1° servizio - Elettorale, Anagrafe Stato Civile**

C.so Italia, 72 – Tel./ Fax 0932 676219 - E-mail [ufficio.elettorale@comune.ragusa.it](mailto:ufficio.elettorale@comune.ragusa.it)

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE  
C.so Italia, 72  
RAGUSA

**OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise d'appello**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato a ..... il ....., tel. ....cell. ....  
fax....., residente in codesto Comune, Via/p.zza .....,  
n....., cittadino italiano, in godimento dei diritti civili e politici, di buona condotta  
morale, di professione ....., in possesso del titolo di studio di  
.....conseguito nell'anno ..... presso .....,  
con sede in .....

## C H I E D E

Ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modifiche ed integrazioni, di essere iscritto nell'elenco dei Giudici Popolari per

### per le Corti d'Assise d'Appello

Allega fotocopia del titolo di studio  
(autenticata o con autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 art. 76)

Allega copia del seguente documento di riconoscimento .....

Ragusa, .....

**IL RICHIEDENTE**

.....

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

#### **Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –**

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

#### **Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

#### **Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.**

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.